

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunita' di Torrita di Siena e' ente autonomo locale il quale ha rappresentativita' generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. La comunita' locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune;

3. Nel rispetto dei principi costituzionali con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune e' soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica, il rapporto tra il comune, le provincie, le regioni e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

ART. 2

FINALITA'

1. Il comune rappresenta la propria comunita', ne promuove lo sviluppo economico, persegue il superamento degli squilibri economico sociali, favorisce la valorizzazione delle risorse del territorio.

2. Il comune tutela i beni culturali, ambientali ed archivistici nonche' il diritto di ogni cittadino all'informazione mediante il servizio di biblioteca che promuove e gestisce le iniziative che servono ad elevare culturalmente i cittadini.

3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con le associazioni del volontariato presenti nel territorio e con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione democratica dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione;

4. Il comune favorisce la pratica sportiva in genere e quella meramente dilettantistica in particolare. Riconosce negli enti di promozione sportiva i veicoli attraverso i quali vengono avviati allo sport i giovani del comune. Il comune sia attraverso appositi finanziamenti, sia con mezzi propri, concorre alla costruzione e alla gestione degli impianti sportivi.

5. Il comune tutela l'insegnamento scolastico attraverso la conservazione e l'adeguamento del patrimonio edilizio all'uso usato. Persegue la collaborazione con il corpo insegnante presente nei gradi di scolarizzazione che si trovano nel proprio territorio.

6. Il comune persegue le finalita' e i principi della "Carta europea delle

autonomie locali" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei comuni d'Europa, opera per favorire i processi di integrazione politico istituzionale della comunita' europea ed internazionale anche tramite forme di cooperazione;

7. Il comune riconosce la differenza e la pari dignita' tra i sessi, assicura condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125. Sara', pertanto, assicurata la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

8. Il comune promuove ogni iniziativa utile a superare qualsiasi forma di discriminazione razziale o religiosa ed a valorizzare il contributo delle diversita' culturali.

9. Il comune concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla tutela dei diritti della persona ed in particolare della salute dei cittadini.

10. Attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/1992 nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142 .

ART. 3

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La circoscrizione del comune e' costituita dalle seguenti localita': Torrita, Montefollonico, Ciliano, Guardavalle, Capannone, storicamente riconosciute dalla comunita';

2. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che e' ubicata nel palazzo civico sito in Torrita di Siena, piazza Matteotti. In casi particolari il consiglio puo' riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 4

INFORMAZIONE

1. Le attivita' del comune si svolgono nel rispetto del principio di trasparenza, di pubblicita' e della massima conoscibilita';

2. Nel municipio e' previsto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Ai fini di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sull'attivita' dei comuni sono altresì previsti appositi spazi nei luoghi di maggiore frequenza di pubblico.

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 5 LO STATUTO

1. Il presente statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, comma 3 e 4, della legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 63 del presente statuto.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita', sono sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'.

ART. 6 I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potesta' regolamentare e' esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarieta' e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 7 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla Comunita' europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990, n. 142 e delle

disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4. Con funzioni istruttorie e reggenti e' istituita per le finalita' di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del consiglio che ne disciplinera' l'organizzazione e il funzionamento.

ART. 8

FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco ed al segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari.

CAPO III

ORDINAMENTO

ART. 9

ORGANI

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

ART. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale esplica la propria attivita' attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obbiettivi, principi e criteri informativi delle attivita' dell'ente.

3. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attivita' degli organi dell'ente dovra' uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.

4. Indirizza altresì l'attivita' dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obbiettivi e delle finalita'

da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.

5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese le determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedono altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.

7. Spetta al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

8. Il consiglio comunale esercita la potestà di auto organizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

ART. 11 GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

ART. 12 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, temporanee o speciali, stabilendone la composizione e le competenze.

2. Le commissioni consiliari permanenti, che rappresentano nel rispetto del criterio proporzionale tutti i gruppi, sono costituite dal consiglio comunale con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della elezione della giunta.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12 BIS COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il consiglio puo' istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attivita' dell'amministrazione, precisandone la composizione, il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilita' di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

ART. 13 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunita' ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

4. Ogni consigliere comunale, con le modalita' stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa; il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al sindaco per scritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, alla quale sono comunicate. Il consiglio provvede alla immediata surrogazione.

6. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione che non sia di carattere generale, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali

puo' considerarsi sussistente il conflitto di interesse.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La cadenza e' pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.

9. Il consigliere anziano e' il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale piu' alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

ART. 14

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale e' convocato e presieduto dal sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalita' stabilite dal regolamento. Fino all'elezione del sindaco e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e presidenza del consiglio sono effettuate dal consigliere anziano.

3. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

4. Il consiglio comunale e' convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il consiglio comunale e' convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalita' per tutte le votazioni.

8. Le eccezioni alla pubblicita' delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

9. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale

dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare, e' sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

ART. 15 LA GIUNTA

1. La giunta e' composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

4. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

ART. 16 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.

3. Svolge, in collaborazione con il sindaco attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio al quale il sindaco, sentita la giunta, riferisce annualmente sull'attivita' svolta.

ART. 17 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validita' delle sue sedute e' necessaria la presenza della meta' dei suoi componenti arrotondata all'unita' superiore. Ogni deliberazione della giunta municipale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

2. La giunta e' convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'assessore anziano.

3. Gli assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potesta' collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonche' ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attivita' specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilita' connesse alle funzioni con la stessa conferite e puo' essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

4. La giunta e' presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attivita' degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attivita' propositiva nei confronti del consiglio stesso.

ART. 18 DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La giunta decade:

- A) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
- B) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;
- C) in caso di scioglimento del consiglio comunale.

2. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.

ART. 19 DIMISSIONI, REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al sindaco.

2. L'atto con cui il sindaco revoca uno o piu' assessori deve essere sinteticamente motivato. Tale atto e' comunicato al consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

ART. 20 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale, può assistere il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente statuto.

ART. 21 IL SINDACO

1. Il sindaco:

- 1) È l'organo responsabile dell'amministrazione del comune di cui ha la rappresentanza;
- 2) Convoca la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei 10 giorni successivi alla convocazione;
- 3) Nomina e revoca il vice sindaco e gli assessori;
- 4) Convoca e presiede il consiglio e la giunta fissandone l'ordine del giorno;
- 5) Nomina, designa, sulla base di indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
- 6) Emanando i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;
- 7) Stipula gli accordi di programma;
- 8) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base di indirizzi del consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
- 9) Rappresenta in giudizio il comune;
- 10) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142, dallo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
- 11) Dispone, sentito il segretario comunale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- 12) Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici alla esecuzione degli atti;
- 13) Impartisce al segretario comunale le direttive generali per l'azione

amministrativa e per la gestione, indicando le priorit  nonche' i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attivita' comunali;

14) Vigila sul servizio di polizia municipale;

15) Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

16) Stipula i contratti del comune quando sia richiesto dall'amministrazione comunale il rogito del segretario comunale.

ART. 21 BIS DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al consiglio comunale che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge 8.6.1990, n. 142 .

ART. 21 TER MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati.

2. Il consiglio comunale e' convocato per la sua discussione per una data ricompresa tra il 10° e 30° giorno successivo.

3. La mozione e' approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio espresso per appello nominale.

4. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui e' stata votata la sfiducia.

5. Il segretario informa il prefetto per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

6. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia e' rimesso al comitato di controllo entro i 5 giorni feriali successivi alla data di assunzione.

ART. 21 QUATER DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZA

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali e' vietato

ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

ART. 22 VICE SINDACO

1. Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55 .

2. Quando il vice sindaco e' temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore piu' anziano di eta' reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni sono assunte dal vice sindaco fino all'elezione del nuovo sindaco.

ART. 23 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei servizi, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la giunta comunale, su proposta del segretario comunale, dispone prima dell'approvazione del bilancio il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale e' impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dal segretario comunale, in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle

strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, nelle scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 24 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, coordina l'attività dei responsabili dei servizi, assicurando l'unità operativa per l'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. Convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi, esercita oltre a quelle previste dai precedenti commi le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

A) roga i contratti nell'interesse del comune;

- B) presiede le commissioni di gara e di concorso;
- C) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- D) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicita' degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- E) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;
- F) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
- G) stipula i contratti nell'interesse dell'ente. Qualora il segretario svolga funzioni roganti, la stipula dei contratti compete al sindaco.

5. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Può delegare ai responsabili dei servizi non inferiori alla settima qualifica l'adozione degli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, come pure la presidenza delle commissioni di gara e dei concorsi.

ART. 25

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice segretario lo sostituisce in caso di assenza e impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del segretario comunale.

ART. 26

FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I funzionari responsabili dei servizi svolgono i compiti e le mansioni loro attribuite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

2. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente la materia o le materie oggetto della proposta.

3. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile.

4. I responsabili dei servizi esercitano le funzioni delegate dal segretario comunale, adottando anche gli atti a rilevanza esterna.

ART. 27

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unita' organizzative per favorirne l'attivita' per progetti e programmi e' istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attivita' di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalita' di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART. 28

RELAZIONI SINDACALI

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento del consiglio comunale.

2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

ART. 29

INCOMPATIBILITA'

1. Il dipendente non puo' esercitare alcuna attivita' commerciale, industriale o professionale ne assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. Lo svolgimento di attivita' lavorative e' autorizzato con provvedimento motivato nei limiti della legge e del contratto collettivo di lavoro secondo le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 30

DECENTRAMENTO

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il consiglio provvede alla individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.

2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

CAPO IV ATTIVITA'

ART. 31 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

ART. 32

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che e' riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed e' suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verra' data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformita' al bilancio annuale e pluriennale approvato.

6. Il programma e' soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalita' di cui al commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 33

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicita' ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento piu' idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

2. L'attivita' amministrativa deve rispettare i principi dell'economicita', efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalita' e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7.8.1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui e' attribuita la responsabilita' istruttoria esercita tutte le attivita' ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilita', non e' possibile subordinare l'emissione dell'atto o del

provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

ART. 34

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 35

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati ed a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento quando siano facilmente individuabili.

2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

ART. 36

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

ART. 37

ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

ART. 38

PARERI

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere espresso intendeva perseguire.

ART. 39

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

ART. 40 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

1. Il comune disciplina la propria attivita' contrattuale con apposito regolamento.

ART. 41 SERVIZI COMUNALI

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunita'.

2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alle necessita' che si presentano nella comunita' e di stabilire le modalita' per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione e' riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

4. Per la gestione dei servizi comunali il comune, per le qualifiche apicali o di alta specializzazione, puo' ricorrere ad assunzioni a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

ART. 42 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la piu' utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalita' per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

ART. 43 CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale, puo' affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione e' regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalita' economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformita' a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralita' di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalita' e correttezza: tale da garantire il conseguimento delle condizioni piu' favorevoli per l'ente.

ART. 44 LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale puo' costituire "istituzioni" organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e' stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione e' l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilita'. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni e' stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attivita', criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" e' disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 45 LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione dei servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attivita' economiche, il consiglio comunale puo' promuovere la costituzione di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della societa' ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle societa' di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale e' realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonche', ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla societa'.

4. Nell'atto costitutivo dello statuto e' stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facolta', a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.

ART. 46 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalita' economica ed organizzativa, puo' deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicit  delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformita' sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalita' per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra comuni e provincie previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informera' tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterra' opportune.

ART. 47 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o piu' servizi il consiglio comunale puo' deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e ove interessata, con la partecipazione della provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

A) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

B) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio e' ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Entro il 12 giugno 1992 sara' provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

CAPO V FINANZA - CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 48 LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potesta' impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attivita' esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalita' delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equita' e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti in conformita' alle

vigenti disposizioni di legge. Per i servizi a domanda distribuisce il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacita' contributive.

3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalita' di cui al precedente comma.

ART. 49

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalita', sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del comune, secondo le prioritá nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito e' effettuato, salvo diverse finalita' previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche disposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

ART. 50

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obbiettivi.

2. Nel regolamento di contabilita' dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonche' scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di

contabilita' i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attivita' a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicita' degli stessi.

4. Il consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune attraverso apposite commissioni e anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attivita' e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 51 REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilita' disciplinera' l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilita' ad incompatibilita' all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialita' ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalita' di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori della societa' per azioni.

ART. 52 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il comune approva il regolamento di contabilita' nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO VI PARTECIPAZIONE

ART. 53 FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il comune riconosce il valore delle forme associative di carattere culturale, sociale e del volontariato operanti nel proprio territorio, garantendo liberta' e autonomia. In tale ambito il comune promuove forme di partecipazione su base territoriale o di frazione, in particolare per Montefollonico, con funzioni di proposta e di indirizzo per gli atti fondamentali del consiglio comunale che riguardano il relativo territorio e di controllo sugli eventuali servizi decentrati. Il parere di tali forme di partecipazione e' consultivo ma obbligatorio.

2. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune.

3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalita' perseguite e la relativa attivita', la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

ART. 54

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, puo' deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione puo' essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme piu' idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicita' e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalita' ed entro il termine nello stesso indicato.

ART. 55

ISTANZE E PETIZIONI

1. Gli organismi associativi e i cittadini anche in forma collettiva possono rivolgere al sindaco istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunita'. Le istanze e le petizioni di cui sopra debbono essere presentate in forma scritta al sindaco il quale provvede, sempre per iscritto, a dare risposta nei trenta giorni successivi.

ART. 56

PROPOSTE

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e per le modifiche statutarie.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposta sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. La proposta viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

ART. 57 REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari:
 - A) su richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - B) per deliberazione del consiglio comunale.

ART. 58 EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si e' effettuata la consultazione.
2. Il referendum e' valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestivita' il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune contenente ampia e soddisfacente motivazione.
5. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del consiglio comunale qualora sia stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 59 MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - A) revisione dello statuto del comune.

- B) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni.
- C) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- D) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni.
- E) designazione e nomine di rappresentanti;
- F) funzionamento del consiglio comunale.
- G) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

ART. 60 TUTELA CIVICA

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune puo' proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente e' obbligato all'emanazione del provvedimento, che puo' discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3. Il collegio e' composto da due consiglieri nominati dal consiglio, di cui uno in rappresentanza della minoranza e dal segretario comunale.

4. La presidenza del collegio e' tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Su richiesta alle udienze possono essere sentiti i cittadini perche' svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunichera' nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

7. Alle udienze i cittadini possono essere assistiti.

ART. 61 DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialita', la trasparenza e l'accesso all'amministrazione comunale, nonche' il suo buon andamento e' previsto in accordo con altri comuni limitrofi l'ufficio del difensore civico comunale.

2. Il difensore civico e' nominato dal consiglio comunale con una maggioranza di 3/5 dei componenti all'interno di una rosa di candidati di provata esperienza giuridica ed in accordo con altri comuni limitrofi.

3. Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita'. Il mandato ha una durata di 4 anni, indipendentemente dalla durata della legislatura; non si puo' essere nominati per piu' di due volte.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 63 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8.6.1990, n. 142 .

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviati in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma e' contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello statuto puo' essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non puo' essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

ART. 64
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed e' affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutivita' e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il consiglio comunale promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.